SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 136° — Numero 268**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 16 novembre 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 135

LEGGE 26 ottobre 1995, n. **474.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d'Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993.

LEGGE 26 ottobre 1995, n. **475.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Trieste il 15 aprile 1993.

LEGGE 26 ottobre 1995, n. **476.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990.

LEGGE 26 ottobre 1995, n. **477.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992.

LEGGE 26 ottobre 1995, n. **478.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse (AGTC), con allegati, fatto a Ginevra il 1° febbraio 1991.

LEGGE 26 ottobre 1995, n. **479.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990.

Da 95G0503 a 95G0508

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1995.

Proroga al 31 dicembre 1995 dell'incarico del commissario liquidatore dell'Ente «Colombo '92».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 373, concernente la realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92»;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1993 con il quale il prefetto di prima classe dott. Vittorio Stelo è stato nominato commissario liquidatore dell'Ente «Colombo '92» per il periodo 1° luglio 1993-31 dicembre 1993;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1993 con il quale il prefetto dott. Romano Fusco è stato nominato commissario liquidatore del predetto Ente per il periodo 13 novembre 1993-31 dicembre 1993, in sostituzione del prefetto di prima classe dott. Vittorio Stelo;

Visti i successivi decreti di proroga del mandato affidato al prefetto dott. Romano Fusco sino al 31 dicembre 1994;

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 1995 con il quale il dott. Sergio Pastore dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, è stato nominato commissario straordinario del predetto Ente sino al 30 giugno 1995, in sostituzione del prefetto dott. Romano Fusco;

Visto il successivo decreto in data 7 luglio 1995 con il quale il mandato affidato al dott. Sergio Pastore è stato prorogato fino al 30 settembre 1995;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, con il quale la gestione commissariale liquidatoria dell'Ente «Colombo '92» è stata prorogata al 31 dicembre 1995;

Considerato che occorre provvedere alla proroga dell'incarico conferito al dott. Sergio Pastore per consentire l'adempimento dei residuali compiti relativi alla gestione commissariale liquidatoria;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per i beni culturali ed ambientali;

Decreta:

Il mandato di commissario liquidatore dell'Ente «Colombo '92», affidato al dott. Sergio Pastore, è prorogato al 31 dicembre 1995.

Il commissario liquidatore, per l'esercizio delle proprie funzioni, potrà avvalersi dell'opera delle amministrazioni dello Stato, ivi compresa quella degli uffici tecnici erariali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 67

95A6736

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 1995.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.CO.STUD. (Azienda comunale per il diritto allo studio universitario) di Bologna nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'A.CO.STUD. (Azienda comunale per il diritto allo studio universitario) di Bologna;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.CO.STUD. (Azienda comunale per il diritto allo studio universitario) di Bologna nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

95A6735

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 maggio 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma di laurea in scienze dell'amministrazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi in data 17 giugno 1993 e 20 maggio 1994;

Sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale del notariato ed il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario, e di aggiungere dopo la tabella III del medesimo, la tabella III-*bis*, relativa al corso di laurea in scienze dell'amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma di laurea in scienze dell'amministrazione.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che le facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche possono rilasciare l'anzidetto diploma di laurea in scienze dell'amministrazione.

Dopo la tabella III, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella III-*bis*, relativa al diploma di laurea in scienze dell'amministrazione.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le università procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad adeguare alla tabella III-*bis*, allegata al presente decreto, i corsi di laurea in scienze dell'amministrazione attualmente attivati.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea, compatibilmente con l'ordinamento vigente.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del nuovo corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 138

ALLEGATO

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE

TABELLA III-*bis*

Art. 1.

1. Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione giuridica, politico-istituzionale e organizzativo-gestionale nel campo dell'amministrazione pubblica.

2. Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione può afferire sia alle facoltà di giurisprudenza che alle facoltà di scienze politiche ed ha durata quadriennale.

Art. 2.

1. Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione comprende almeno ventiquattro annualità d'insegnamento (fino ad un massimo di ventisei) e si conclude con un esame finale di laurea.

Per essere ammessi all'esame di laurea è necessario aver superato gli esami di profitto, una prova idoneativa diretta ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera e una prova idoneativa diretta ad accertare la conoscenza degli elementi informatici di base per la pubblica amministrazione.

2. I consigli delle strutture didattiche individuano gli insegnamenti fondamentali e complementari, nell'ambito delle aree disciplinari di cui al successivo art. 3, e stabiliscono le modalità delle prove idoneative, degli esami di profitto e dell'esame di laurea.

3. Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire la laurea in scienze dell'amministrazione possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento del diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione.

La struttura didattica indica criteri e parametri per il riconoscimento.

Art. 3.

1. Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione si articola in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione.

2. Il biennio propedeutico comprende dodici insegnamenti annuali fondamentali da scegliersi, in ragione di almeno uno per area, all'interno delle seguenti aree disciplinari obbligatorie e individuate dai settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990 di seguito indicati:

1) Area del diritto privato (N01X)

2) Area del diritto costituzionale (N08X - N09X)

3) Area del diritto amministrativo (N10X - N09X)

4) Area storico giuridica (N18X - N19X)

5) Area della scienza dell'amministrazione (Q02X)

6) Area della storia e della comparazione delle amministrazioni pubbliche (Q01C)

7) Area della finanza e della contabilità pubblica (P01C)

8) Area dei metodi e delle tecniche organizzative e gestionali dell'amministrazione (P02A - P02B - P02D - Q02X)

9) Area della economia politica (F01A - P01B - P01H)

10) Area della politica economica (P01B - P01J - P01F - P01I)

11) Area della psicologia delle organizzazioni e del lavoro (M11C)

12) Area della sociologia e della metodologia delle scienze sociali (Q05A).

3. Il biennio di specializzazione si articola in due indirizzi:

A) giuridico;

B) politico-organizzativo.

4. L'indirizzo giuridico comprende almeno dodici annualità di insegnamento anche divisibili in moduli semestrali. Almeno nove semestralità di insegnamento sono obbligatoriamente scelte nelle seguenti aree disciplinari caratterizzanti l'indirizzo in ragione di almeno una per area:

1) Area del diritto commerciale e del diritto dell'economia (N04X - N05X)

2) Area del diritto e delle organizzazioni comunitarie e internazionali (N14X)

3) Area del diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X)

4) Area del diritto penale (N17X)

5) Area dei metodi e delle tecniche della normazione e dell'interpretazione giuridica (N08X - N20X)

6) Area dell'informatica giuridica (N20X)

7) Area della sociologia del diritto e dell'amministrazione (N21X - Q05E)

8) Area del diritto comparato (N11X - N02X)

9) Area del diritto tributario (N13X).

5. L'indirizzo politico organizzativo comprende dodici annualità di insegnamento anche divisibili in moduli semestrali. Almeno nove semestralità di insegnamento sono obbligatoriamente scelte nelle seguenti aree disciplinari caratterizzanti l'indirizzo, in ragione di almeno una per area:

1) Area dell'analisi delle politiche pubbliche (Q02X - Q05A)

2) Area dell'economia delle istituzioni e delle scelte pubbliche (P01B - P01C)

3) Area dell'economia della gestione e dell'organizzazione pubblica (P02A - P02B - P02D)

4) Area della statistica e dei metodi quantitativi per la valutazione dell'attività della P.A. (P01E - S01A - S02X - S02B)

5) Area della sociologia dell'amministrazione (Q05E)

6) Area dell'organizzazione e delle politiche comunitarie (Q02X - N14X)

7) Area della storia dell'integrazione europea e delle relazioni internazionali (Q04X)

8) Area della storia delle istituzioni e delle dottrine politiche ed economiche (Q01B - Q01C - P01D)

9) Area della sociologia dell'organizzazione (Q05C).

6. Per ognuna delle aree disciplinari di cui ai precedenti commi dovranno essere scelti insegnamenti che assicurino un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

7. La struttura didattica competente, nelle forme previste dall'ordinamento universitario, individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando la possibilità di scegliere insegnamenti complementari per almeno quattro annualità tra quelli attivati nella facoltà sede del corso di laurea, e nelle altre facoltà dell'università o di altre università, anche estere.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

95A6724

DECRETO 31 maggio 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi in data 17 giugno 1993, 20 maggio 1994 e 16 giugno 1994;

Sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale del notariato ed il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario, e di aggiungere dopo la tabella III-*bis* del medesimo, la tabella III-*ter*, relativa al corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che le facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di sociologia possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione.

Dopo la tabella III-*bis*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella III-*ter*, relativa al diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 139

ALLEGATO

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN OPERATORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TABELLA III-*ter*

Art. 1.

1. Il corso di diploma in operatore della pubblica amministrazione fornisce le conoscenze di metodo e di contenuti scientifici e professionali necessari per svolgere attività istruttoria e di supporto all'assunzione delle decisioni operative connesse allo svolgimento di funzioni amministrative, organizzative e gestionali della pubblica amministrazione.

2. Il corso di diploma in operatore della pubblica amministrazione può afferire sia alle facoltà di giurisprudenza che alle facoltà di scienze politiche e di sociologia, e ha durata biennale.

Art. 2.

1. Il corso di studi per conseguire il diploma in operatore della pubblica amministrazione comprende almeno dodici annualità d'insegnamento (fino ad un massimo di quattordici) e si conclude con un esame finale di diploma.

Per essere ammessi all'esame finale di diploma è necessario aver superato gli esami di profitto, una prova idoneativa diretta ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera, una prova idoneativa di conoscenze informatiche di base, così come le eventuali attività di formazione pratica.

2. I consigli delle strutture didattiche individuano gli insegnamenti fondamentali e complementari, nell'ambito delle aree indicate nel successivo art. 3 e stabiliscono le modalità delle prove idoneative, degli esami di profitto e dell'esame di diploma e dell'eventuale formazione pratica.

3. Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire il diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione possono essere ritenuti validi al fine del conseguimento del diploma di laurea in scienze dell'amministrazione, a condizione che durata, contenuti e metodo degli insegnamenti risultino analoghi nei due corsi di studi.

La struttura didattica indica criteri e parametri per il riconoscimento, prevedendo eventuali integrazioni didattiche.

Art. 3.

1. Sono fondamentali e obbligatorie sei annualità, anche divisibili in moduli semestrali di insegnamento, in ragione di almeno una per ciascuna delle seguenti sei aree disciplinari, individuate dai settori

scientifico-disciplinari di cui all'art. 14, legge n. 341/1990 indicati di seguito:

1) Area del diritto privato (N01X - N03X)

2) Area del diritto pubblico (N08X - N09X - N10X - N11X)

3) Area del diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X)

4) Area del governo locale e dell'amministrazione comparata (Q02X)

5) Area della economia politica (P01A - P01H - P01I)

6) Area del diritto comunitario e comparato (N11X - N14X - N03X - N04X).

2. Sono obbligatorie quattro annualità di insegnamento, anche divisibili in semestri, da scegliere nell'ambito delle seguenti aree disciplinari:

1) Area del diritto tributario e della contabilità pubblica (N13X - P02A - P01C)

2) Area della statistica e dei metodi quantitativi per la valutazione dell'attività della P.A. (B01A - B02X - B02B)

3) Area dei metodi e delle tecniche organizzative e gestionali dell'amministrazione pubblica (P02D - P02B)

4) Area del diritto penale (N17X)

5) Area della storia delle amministrazioni e delle istituzioni pubbliche (N18X) - (N19X - Q01C)

6) Area della sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05E - Q05C)

7) Area del diritto civile e commerciale (N01X - N04X)

8) Area della politica economica e della finanza pubblica (P01B - P01C - P01J).

3. Presso la facoltà cui afferisce il corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione è obbligatoriamente attivato un corso di insegnamento di lingua inglese e un insegnamento almeno semestrale di informatica di base per la pubblica amministrazione (N20X - K05A - K05B - B04A).

4. Da due a quattro annualità d'insegnamento anche divisibili in moduli semestrali, potranno essere inclusi liberamente nei piani di studio da scegliere tra gli insegnamenti attivati appartenenti alle aree disciplinari di cui ai commi 1 e 2.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

95A6725

DECRETO 17 luglio 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in psicologia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli isituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, concernente autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in psicologia, di cui alla tabella XV-*ter* allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;

Sentito l'Ordine degli psicologi;

Vista la delibera n. 126/1994 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 26 luglio 1994;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione di aprile 1995;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in psicologia di cui alla tabella XV-*ter* dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XV-*ter*, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in psicologia, istituito presso le proprie sedi, a quello stabilito dall'allegata tabella XV-*ter*, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facotà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1995
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 144

CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA

TABELLA XV-*ter*

Art. 1.

Durata e articolazione del corso di laurea

Titolo di ammissione al corso di laurea in psicologia è quello previsto dalle vigenti leggi. Il C.d.L. afferisce alle facoltà di psicologia, scienze della formazione (ex magistero) e lettere e filosofia.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in idirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

indirizzo di psicologia generale e sperimentale;

indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

indirizzo di psicologia clinica e di comunità;

indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Art. 2.

Biennio propedeutico

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali scelti tra quelli attivati dalla facoltà.

I nove insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le seguenti aree disciplinari:

E13X Biologia applicata, una annualità;

M10A Psicologia generale, due annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, due annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica o S03B Statistica sociale, una annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, una annualità;

M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità.

I tre insegnamenti opzionali sono scelti dagli studenti tra gli insegnamenti attivati tra le seguenti aree, limitatamente a non più di un insegnamento per area:

E13X Biologia applicata;

M04X Storia contemporanea;

M05X Discipline demoetnoantropologiche;

M08A Storia della filosofia;

M08E Storia della scienza;

M09A Pegagogia generale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

Q05A Sociologia generale;

S03B Statistica sociale.

Entro il terzo anno lo studente deve sostenere una prova di lingua inglese. A tal fine la struttura didattica competente organizza appositi insegnamenti (L18C Linguistica inglese), oppure si avvale del centro linguistico, ove istituito, o di altre idonee strutture.

Art. 3.

Triennio d'indirizzo

Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti comuni del biennio propedeutico; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti, il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. Lo svolgimento delle attività pratiche potrà aver luogo anche all'esterno dell'università presso enti con cui si siano stipulate apposite convenzioni. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

A) *Triennio* - INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione e/o M09F Pedagogia sperimentale, due annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità.

Cinque annualità da sceglierе nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F19B Neuropsichiatria infantile;

L09A Glottologia e linguistica;

M09A Pedagogia generale;

M09C Didattica;

M09F Pedagogia sperimentale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;
M11D Psicologia dinamica;
M11E Psicologia clinica;
N09X Istituzioni di diritto pubblico;
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
Q05G Sociologia della devianza;
S01A Statistica.

B) *Triennio* - INDIRIZZO DI PSICOLOGIA GENERALE E SPERIMENTALE

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10A Psicologia generale, tre annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, tre annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

B01B Fisica;
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B Informatica;
K05C Cibernetica;
L09A Glottologia e linguistica;
M07B Logica e filosofia della scienza;
M08E Storia della scienza;
M10A Psicologia generale;
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
M11C Psicologia del lavoro e applicata;
M11D Psicologia dinamica;
M11E Psicologia clinica;
S01A Statistica.

C) *Triennio* - INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo.

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11B Psicologia sociale, due annualità;

M10B Psicologia sociale, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata o M11B psicologia sociale, una annualità;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F22C Medicina del lavoro;
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B Informatica;
M10A Psicologia generale;
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
M11C Psicologia del lavoro e applicata,
M11D Psicologia dinamica;
M11E Psicologia clinica;
N07X Diritto del lavoro;
N09X Istituzioni di diritto pubblico;
N17X Diritto penale;
P01B Politica economica;
P02A Economia aziendale;
P02B Economia e gestione delle imprese;
P02D Organizzazione aziendale;
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;
Q05G Sociologia della devianza;
S01A Statistica;
S03B Statistica sociale.

D) *Triennio* - INDIRIZZO DI PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità;

M11E Psicologia clinica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F11A Psichiatria;
F19B Neuropsichiatria infantile;
F22C Medicina del lavoro;
M10A Psicologia generale;
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
M11C Psicologia del lavoro e applicata;
M11D Psicologia dinamica;
M11E Psicologia clinica;
N17X Diritto penale;
Q05G Sociologia della devianza;
S01A Statistica;
S03B Statistica sociale.

Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, i competenti organi accademici possono deliberare, con le modalità di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, indirizzi alternativi a quelli sopra evidenziati in base alle specifiche esigenze organizzative e didattiche delle singole sedi universitarie, tenuto conto delle previsioni occupazionali e delle dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 4.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 5.

Esame di laurea

Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Ciascun insegnamento comprende un'attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche) di almeno 60 ore.

Dell'indirizzo seguito si farà menzione sul certificato di laurea.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

95A6689

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 6 novembre 1995.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane, adottato con deliberazione n. 8221 del 12 luglio 1994. (Deliberazione n. 9567).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3, lettera *f)*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994 e le successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'opportunità di introdurre modalità operative che consentano una maggiore evasione degli ordini nel mercato delle spezzature;

Delibera:

Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane è modificato ed integrato come segue:

1. Dopo la lettera *p)*, dell'art. 2, è inserita la seguente lettera:

« *q)* "operatori specialisti" designa gli intermediari autorizzati iscritti nell'elenco di cui all'art. 85-*bis*;

2. All'art. 84 è aggiunto il seguente comma:

« 2. Il sistema consente, inoltre, agli operatori specialisti, di cui all'art. 85-*bis*, di prenotare in acquisto o in vendita il quantitativo minimo stabilito per ciascun valore mobiliare. L'organo di controllo stabilisce gli orari in cui la funzione di prenotazione è disponibile.».

3. Dopo l'art. 85, è inserito il seguente articolo:

«Art. 85-*bis* *(Operatori specialisti)*. — *1.* È tenuto presso l'organo di controllo un "Elenco degli operatori specialisti" nel quale vengono iscritti gli operatori autorizzati all'attività di negoziazione in conto proprio che ne facciano richiesta. Le richieste devono essere presentate all'organo di controllo che stabilisce le modalità di tenuta e aggiornamento dell'Elenco.

2. L'organo di controllo ripartisce tutti i valori mobiliari negoziati nel mercato delle spezzature tra gli operatori specialisti. I valori mobiliari assegnati a ciascun operatore sono annotati nell'elenco di cui al comma precedente.

3. In caso di sospensione di un operatore specialista, o del suo recesso dagli impegni di cui all'art. 85-*ter*, l'organo di controllo provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro operatore che faccia o abbia fatto richiesta di iscrizione. In subordine, ripartisce i valori mobiliari ad esso assegnati tra gli altri operatori specialisti.

4. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 85-*ter*, la Consob, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 13 della legge n. 1/91, può disporre la sospensione per un periodo da quindici giorni a sei mesi dell'operatore specialista dall'Elenco di cui al comma 1 ovvero la cancellazione dello stesso dal medesimo Elenco.».

4. Dopo l'art. 85-*bis*, è inserito il seguente articolo:

«Art. 85-*ter* *(Obblighi degli operatori specialisti)*. — *1.* Per ciascuno dei valori mobiliari assegnati, gli operatori specialisti si impegnano a sottoscrivere giornalmente le proposte in compera o in vendita ineseguibili al termine della fase di immissione proposte per i quantitativi minimi stabiliti dall'organo di controllo.

2. Gli operatori specialisti sono esentati dagli obblighi di cui al comma 1, qualora nel mercato di riferimento i valori mobiliari quotati in borsa non abbiano determinato il prezzo di apertura in tempo utile per consentire la prima esecuzione.».

5. L'art. 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86 *(Fase di immissione proposte)*. — *1.* Nella fase di immissione proposte, gli operatori autorizzati possono immettere, modificare e cancellare proposte di negoziazione sia in conto proprio sia in conto terzi per tutti i valori mobiliari negoziati nel mercato di riferimento di cui alla lettera *o)* dell'art. 2.».

6. L'art. 87 è sostituito dal seguente:

«Art. 87 *(Fasi della prima esecuzione)*. — *1.* Partecipano alle fasi della prima esecuzione le azioni, i warrant e le obbligazioni convertibili quotate in borsa.

2. Nella prima fase di sottoscrizione, ogni operatore autorizzato può sottoscrivere, in tutto o in parte, le proposte in compera o in vendita ineseguibili al termine della fase di immissione proposte e non prenotate dagli intermediari specialisti (fase di prima sottoscrizione sbilancio operatori).

3. Nella seconda fase di sottoscrizione, gli operatori specialisti sottoscrivono, per i valori mobiliari loro assegnati ed almeno per l'importo minimo di cui all'art. 85-*ter*, le proposte in compera o in vendita ineseguibili al termine della fase di immissione proposte e non sottoscritte ai sensi del comma 2 (fase di prima sottoscrizione operatori specialisti).

4. Nella prima esecuzione, il sistema:

a) inibisce l'utilizzo di tutte le funzionalità previste;

b) rinvia alla seconda esecuzione le proposte aventi ad oggetto i valori mobiliari che non hanno ancora

determinato il prezzo di apertura nel mercato di riferimento mantenendole ordinate secondo la loro priorità temporale originaria. Per tali valori mobiliari, il sistema cancella le sottoscrizioni dello sbilancio effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo;

c) per i valori mobiliari che hanno già determinato il prezzo di apertura nel mercato di riferimento, conclude automaticamente, al prezzo di esecuzione di cui all'art. 91, i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse;

d) invia automaticamente i contratti conclusi ai relativi sistemi di riscontro e rettifica giornalieri di cui al titolo VI del presente regolamento.».

7. Dopo l'art. 87 è inserito il seguente articolo:

«Art. 87-*bis (Fasi della seconda esecuzione)*. — *1.* Partecipano alle fasi della seconda esecuzione le azioni, i warrant e le obbligazioni convertibili quotate in borsa rinviate a tali fasi ai sensi dell'art. 87, comma 4, ed i valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto;

2. Nella prima fase di sottoscrizione (fase di seconda sottoscrizione sbilancio operatori), ogni operatore autorizzato può sottoscrivere, in tutto o in parte:

a) le proposte, in compera o in vendita, aventi ad oggetto azioni, warrant e obbligazioni convertibili quotati in borsa ineseguibili al termine della fase di immissione proposte;

b) le proposte, in compera o in vendita, aventi ad oggetto valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto ineseguibili al termine della fase di immissione proposte e non prenotate dagli intermediari specialisti.

3. Nella seconda fase di sottoscrizione, limitatamente ai valori mobiliari ammessi alle negoziazione nel mercato ristretto, gli operatori specialisti sottoscrivono, per i valori mobiliari loro assegnati ed almeno per l'importo minimo di cui all'art. 85-*ter*,le proposte in compera o in vendita ineseguibili al termine della fase di immissione proposte e non accettate ai sensi del comma 2 (fase di seconda sottoscrizione operatori specialisti).

4. Nella seconda esecuzione il sistema:

a) inibisce l'utilizzo di tutte le funzionalità previste;

b) per i valori mobiliari di cui al comma 1 che hanno già determinato il prezzo di apertura nel mercato di riferimento, conclude automaticamente, al prezzo di esecuzione di cui all'art. 91, i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse;

c) rinvia alla seduta di borsa successiva le proposte aventi ad oggetto i valori mobiliari di cui al comma 1 che non hanno ancora determinato il prezzo di apertura nel mercato di riferimento mantenendole ordinate secondo la loro priorità temporale originaria. Per tali valori mobiliari, il sistema cancella le sottoscrizioni dello sbilancio effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo;

d) invia automaticanente i contratti conclusi ai relativi sistemi di riscontro e rettifica giornalieri di cui al titolo VI del presente regolamento.».

8. La lettera *a)*, del comma 2, dell'art. 89 è sostituita dalla seguente:

« *a)* "valida sino a completa evasione" (VSE). La proposta permane nel sistema sino alla sua completa evasione, realizzabile anche in più giorni, oppure sino alla cancellazione da parte dell'operatore proponente o dell'organo di controllo. Le proposte inevase totalmente o parzialmente sono automaticamente cancellate dal sistema dopo sei mesi solari dalla data di immissione;».

9. Dopo la lettera *b)*, del comma 3, dell'art. 92 è inserita la seguente:

« *c)* Sintesi delle posizioni di ogni operatore specialista rispetto all'obbligo di sottoscrizione del quantitativo minimo stabilito dall'organo di controllo. Tale informazione è disponibile solo per gli operatori specialisti».

10. Il comma 1, dell'art. 93 è sostituito dal seguente:

«1. Il modello di listino ufficiale per i valori mobiliari negoziati nel mercato delle spezzature espone per ogni titolo le quantità scambiate in fase di prima o di seconda esecuzione ed il numero di contratti conclusi dando evidenza delle quantità sottoscritte dagli operatori specialisti e dell'eventuale quantità ineseguita al termine di ciascuna delle fasi.».

La data di decorrenza della presente delibera sarà comunicata con successivo provvedimento.

La presente delibera sarà inviata al Consiglio di Borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e sarà altresì pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 novembre 1995

Il presidente: BERLANDA

95A6745

DELIBERAZIONE 6 novembre 1995.

Sostituzione dell'art. 6 del regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, adottato con deliberazione n. 6237 del 3 giugno 1992. (Deliberazione n. 9570).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149 approvato con propria delibera n. 6237 del 3 giugno 1992;

Visto in particolare l'art. 6 del citato regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149;

Considerata l'opportunità di consentire la stabilizzazione dei corsi dei titoli oggetto di offerta pubblica di vendita nel periodo susseguente all'offerta stessa;

Ritenuto opportuno, a tal fine, eliminare in parte le limitazioni previste in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del citato regolamento in ordine all'effettuazione di operazioni di acquisto dei titoli oggetto dell'offerta;

Ritenuto altresì opportuno eliminare soltanto le limitazioni previste per il periodo susseguente l'offerta e riguardanti i quantitativi delle operazioni di acquisto di titoli oggetto dell'offerta stessa, lasciando invece inalterati le condizioni e i limiti riguardanti il prezzo di tali operazioni di acquisto effettuate in detto periodo;

Delibera:

Il regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6237 del 3 giugno 1992, è modificato come segue:

1. L'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Condizioni e limiti alla effettuazione delle operazioni di compravendita nel periodo susseguente l'offerta).* — *1.* Nel periodo susseguente l'offerta, la società incaricata può effettuare per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, operazioni di acquisto di titoli oggetto dell'offerta a condizione che tali operazioni siano effettuate in controtendenza rispetto all'andamento del mercato, vale a dire il prezzo unitario di ogni singolo acquisto non può essere superiore all'ultimo prezzo di riferimento del titolo registrato nel mercato regolamentato in cui esso è negoziato.

2. Nel primo giorno di quotazione il prezzo unitario di ogni singolo acquisto non può essere inferiore al prezzo di offerta.

3. Nel periodo susseguente l'offerta, la società incaricata può effettuare per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, operazioni di vendita di titoli oggetto dell'offerta per quantitativi non superiori ai quantitativi precedentemente acquistati a norma del comma 1; tali operazioni devono essere effettuate in controtendenza rispetto all'andamento del mercato, vale a dire il prezzo unitario di ogni singola vendita non può essere inferiore all'ultimo prezzo di riferimento del titolo registrato nel mercato regolamentato in cui esso è negoziato.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, la società incaricata tiene conto del prezzo registrato nel mercato prevalente.».

2. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1995

Il presidente: BERLANDA

95A6746

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo a riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto rettorale n. 193 - 0040 con il quale è stato istituito il corso di laurea in scienze ambientali;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di scienze 16 marzo 1995; senato accademico del 20 marzo 1995; consiglio di amministrazione del 27 aprile 1995);

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 ottobre 1995 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

L'art. 149 dello statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, relativo al corso di laurea in scienze ambientali, è modificato come segue:

Art. 149. — Il biennio propedeutico comprende i seguenti 12 insegnamenti fondamentali obbligatori, per complessivi 23 moduli didattici (1035 ore):

1) biologia animale, 2 moduli;

2) biologia vegetale, 2 moduli;

3) chimica generale ed inorganica, 2 moduli;

4) chimica organica, 2 moduli;

5) ecologia, 2 moduli;

6) fisica I, 2 moduli;

7) fisica II, 2 moduli;

8) geografia fisica, 2 moduli;

9) istituzioni di matematiche I, 2 moduli;

10) istituzioni di matematiche II, 2 moduli;

11) laboratorio di fisica, 1 modulo;

12) sistemi di elaborazione dell'informazione, 2 moduli.

L'insegnamento di geografia fisica dovrà contenere elementi di geologia e litologia.

Gli insegnamenti di fisica II e di laboratorio di fisica si svolgono in modo integrato e danno luogo ad un unico esame, denominato fisica II - laboratorio di fisica.

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve inoltre superare un colloquio di lingua inglese.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 30 ottobre 1995

Il rettore: SCHIPPA

95A6707

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al succitato testo unico, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 246 del 14 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 2 ottobre 1991, relativa all'istituzione del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi del Molise;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 relativi alla individuazione dei settori scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1993 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari ed in particolare l'allegata tabella XXXI/*bis*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di agraria del 25 maggio 1995, del senato accademico del 23 giugno 1995 e del consiglio di amministrazione del 19 luglio 1995 relative all'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari dell'Università degli studi del Molise, così come disposto dalla precitata tabella;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 35 al n. 41 del vigente statuto, relativi al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli e numerazione con il conseguente scorrimento dell'articolazione successiva:

«Art. 47 - *B*) Laurea in scienze e tecnologie alimentari:

La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, se esistente, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

«Art. 48 (*Affinità*). — Il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma della facoltà di agraria.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelle di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

«Art. 49 (*Articolazione del corso degli studi*). — L'impegno didattico complessivo è di 3300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea. L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione alla tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica teorico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d*), dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari di cui al successivo articolo 54. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamenti impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni numeriche e/o pratiche.

Art. 50. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre lo studente, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, deve aver sostenuto un accertamento, da parte di una commissione nominata dal consiglio di facoltà e formata da tre docenti, di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La prova consiste in un colloquio e traduzione di testi scientifici.

Art. 51. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

«Art. 52 (*Manifesto degli studi*). — Il consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea, se esistente, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce il piano di studi ufficiale comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione secondo quanto previsto dal precedente art. 47;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area disciplinare tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti al medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o specificamente i corsi di insegnamento di cui lo studente deve avere ottenuto l'attestazione di frequenza e deve aver superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 53 (*Docenza*). — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per l'affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 54. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie alimentari comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

1. *Matematica statistica ed informatica* (ore 200):

settori:

A02A (Analisi Matematica)
A02B (Probabilità e statistica matematica)
A04A (Analisi numerica)
A04B (Ricerca operativa)
S01A (Statistica)
S01B (Statistica per la ricerca sperimentale)
K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni)
K05B (Informatica)

2. *Fisica* (ore 100):

settori:

B01B (Fisica)

3. *Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica e chimica fisica* (ore 350):

settori:

C01A (Chimica analitica)
C03X (Chimica generale ed inorganica)
C05X (Chimica organica)
C02X (Chimica fisica)

4. *Biochimica* (ore 100):

settori:

E05A (Biochimica)
E05B (Biochimica clinica)

5. *Struttura e funzioni degli organismi vegetali* (ore 100):

settori:

E01A (Botanica)
E01B (Botanica sistematica)
E01C (Biologia vegetale applicata)
E01E (Fisiologia vegetale)
G07A (Chimica agraria)

6. *Struttura e funzioni degli organismi animali* (ore 100):

settori:

G06A (Entomologia agraria)
E02A (Zoologia)
E04A (Fisiologia generale)
V30A (Anatomia degli animali domestici)
V30B (Fisiologia degli animali domestici)

7. *Produzioni vegetali* (ore 100):

settori:

G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee)
G02B (Coltivazioni arboree)
G02C (Orticoltura e floricoltura)
G04X (Genetica agraria)

8. *Produzioni animali* (ore 100):

settori:

G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico)
G09B (Nutrizione e alimentazione animale)
G09C (Zootecnica speciale)
G09D (Zoocolture)
V30B (Fisiologia degli animali domestici)

9. *Microbiologia generale e applicata* (ore 200):

settori:

G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale)
V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale)
C10X (Chimica e biotecnologia delle fermentazioni)

10. *Parassitologia dei prodotti alimentari* (ore 50):

settori:

G06A (Entomologia agraria)
G06B (Patologia vegetale)

11. *Nutrizione umana, igiene* (ore 150):

settori:

E06A (Fisiologia umana)
E06B (Alimentazione e nutrizione umana)
F22A (Igiene generale ed applicata)

12. *Fisica tecnica e ingegneria alimentare* (ore 100):

settori:

I05A (Fisica tecnica industriale)
G05A (Idraulica agraria e forestale)
G05B (Meccanica agraria)

13. *Operazioni unitarie e processi della tecnologia alimentare* (ore 150):

settori:

G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari)
I15B (Principi di ingegneria chimica)
I15C (Impianti chimici)
I15E (Chimica industriale e tecnologica)

14. *Tecnologie del condizionamento e della distribuzione* (ore 50):

settori:

G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari)
G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale)

15. *Valutazione, controllo e gestione della qualità dei prodotti alimentari* (ore 200):

settori:

G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari)
G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale)
C09X (Chimica bromatologica)

16. *Economia e organizzazione aziendale* (ore 200):

settori:

G01X (Economia ed estimo rurale)
I27X (Ingegneria economico-gestionale)
P02B (Economia e gestione delle imprese)

17. *Diritto e legislazione alimentare* (ore 50):

settori:

G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari)
N01X (Diritto privato)
N03X (Diritto agrario)

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali specifici o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 27 ottobre 1995

Il rettore: D'ALESSANDRO

95A6650

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1995.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 19 luglio 1995, che ha modificato l'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico, e che ha approvato la tabella didattica XLV/2 relativa alle scuole di specializzazione del settore medico, tra cui quella in otorinolaringoiatria;

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995, con il quale si autorizza l'Università degli studi di Udine ad istituire nuove scuole di specializzazione del settore medico, tra cui quella in otorinolaringoiatria;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) formulate dalle autorità accademiche rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di medicina e chirurgia del 24 luglio 1995;

senato accademico del 6 settembre 1995;

consiglio di amministrazione del 28 settembre 1995;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 5 ottobre 1995;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come segue:

Articolo unico

Dopo l'art. 155, relativo alla scuola di specializzazione in «ortopedia e traumatologia», viene inserito il «Capo XII - Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria» e i seguenti nuovi articoli:

Capo XII

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA

Art. 156 (*Istituzione, finalità, titolo conseguibile*). — 1. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine è istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti capaci di svolgere attività di prevenzione, diagnosi e cura nel settore professionale della otorinolaringoiatria.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in otorinolaringoiatria.

4. Le università possono istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 157 (*Organizzazione, durata, norme d'accesso*). — 1. Il corso di specializzazione in otorinolaringoiatria ha la durata di quattro anni, con sede amministrativa presso il dipartimento di scienze chirurgiche.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di scienze chirurgiche della facoltà di medicina e chirurgia, sede amministrativa della scuola, le altre strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Udine, nonché le strutture del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 158 (*Piano di studi e di addestramento*). — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 157, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 156, comma 2 e gli obiettivi previsti al comma 2 del presente articolo e specificati nelle tabelle *A* e *B*, relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in otorinolaringoiatria, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella *A*. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *B*.

3. Il piano dettagliato delle attivita formative, di cui ai precedenti commi 1 e 2, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 159 (*Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio*). — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 160 (*Esame di diploma*). — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica dell'indirizzo scelto assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo gli standards nazionali specifici riportati nella tabella *B*.

Art. 161 (*Protocolli di intesa e convenzioni*). — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 162 (*Norme finali*). — 1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specialità in otorinolaringoiatria (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

Tabella A

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A - *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica, deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori:

E06A Fisiologia umana
E09A Anatomia umana
F01X Statistica medica

B - *Area di semeiotica generale e strumentale e di metodologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie d'interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.

Settori:

F04B Patologia clinica
F06A Anatomia patologica
F15A Otorinolaringoiatria
F15B Audiologia
F08A Chirurgia generale
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia

C - *Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori:

F06A Anatomia patologica
F15A Otorinolaringoiatria
F08A Chirurgia generale

D - *Area di otorinolaringoiatria.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la metodologia diagnostica e le tecniche chirurgiche di pertinenza otorinolaringoiatrica.

Settori:

F15A Otorinolaringoiatria
F08A Chirurgia generale
F13C Chirurgia maxillo-facciale

E - *Area di anestesiologia e valutazione critica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori:

F15A Otorinolaringoiatria
F08A Chirurgia generale
F21X Anestesiologia
F22B Medicina legale

Tabella B

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

aver frequentato una annualità di chirurgia generale;

aver acquisito una preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

b) almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 19 ottobre 1995

Il rettore: STRASSOLDO

95A6768

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 21 ottobre 1995, n. D-1130.

Modificazione alla circolare 4 agosto 1995, n. D/869, relativa all'utilizzazione di sementi certificate ai fini dell'aiuto supplementare per il grano duro di produzione 1996 - Art. 12 del regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA
Agli assessorati regionali agricoltura
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione generale agricoltura italiana
Alla Confederazione produttori agricoli
All'Unione nazionale associazioni cerealicoltori e semi oleaginosi
All'Associazione nazionale cerealisti
All'Unione industriali pastai italiani (UNIPI)
All'Associazione mugnai e pastai d'Italia (ITALMOPA)
Alla Federazione italiana dei consorzi agrari (FEDIT)
All'Istituto nazionale della nutrizione
All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura
All'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo
All'Ente sementi elette
All'Associazione nazionale produttori ed operatori sementi e costitutori razze vegetali - AISS
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla Federazione nazionale cooperative agricole ed agroalimentari
Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue
Alla Confederazione generale industria italiana - Associazione industriali di Capitanata
All'Unione nazionale cooperative italiane
All'ASSOSEME
All'Istituto di cerealicoltura
All'Unione italiana tra associazioni produttori di frumento
Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

La disponibilità di sementi certificate di grano duro, già insufficiente per coprire l'intero fabbisogno a causa delle avversità atmosferiche che hanno ridotto le produzioni, non risulta, specie sotto il profilo delle singole varietà richieste, assicurata in modo uniforme in tutti gli areali assistiti dall'aiuto supplementare previsto dalla normativa comunitaria per detto cereale.

In tale situazione, sussistono le condizioni per prevedere, in relazione alla campagna di semina 1995-96, un'ulteriore deroga alla vigente disciplina concernente l'obbligo di utilizzazione di semente certificata posto per fruire dell'aiuto comunitario.

Pertanto, a modifica di quanto stabilito con la circolare n. D/869 del 4 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 197 del 24 agosto 1995, e senza pregiudizio per il raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento qualitativo della produzione previsto dalla circolare ministeriale n. D/288 del 29 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 261 del 6 novembre 1993, si dispone, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1996-97, corrispondente alla campagna di semina 1995-96, che l'utilizzazione di semente certificata, ai fini dell'acquisizione del diritto all'aiuto supplementare previsto dalla normativa comunitaria, sia non inferiore al 55% di quella impiegata per la produzione di grano duro.

Restano, comunque, valide tutte le altre disposizioni attualmente applicabili nel contesto del regime di aiuto in questione.

Si prega di dare la massima diffusione a quanto disposto con la presente circolare.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrata alla Corte dei conti il 7 novembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 229

95A6749

CIRCOLARE 6 novembre 1995, n. 65211816.

Decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca». (*Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995).

A tutte le capitanerie di porto
A tutti gli uffici circondariali marittimi
A tutti gli uffici locali marittimi
Alle delegazioni di spiaggia
e, per conoscenza:
Al Registro italiano navale
Alla Federpesca
Alla Federcoopesca
Alla Lega Pesca
All'A.G.C.I. - A.I.C.P.
All'UNCI Pesca
Al Comando generale delle capitanerie di porto

Come è noto, il 15 settembre u.s. è entrato in vigore il decreto in oggetto, recante la nuova normativa intesa a realizzare uno degli obiettivi del IV Piano triennale 1994-1996 (e cioè la gestione programmata delle licenze di pesca), consentendo il rilascio di nuove autorizzazioni, oltre che per i segmenti della flotta di pesca in cui si registra una capienza rispetto all'obiettivo fissato dal Programma di orientamento pluriennale 1992-1996, anche per quelle aree e sistemi di pesca che assicurano una più proficua cattura delle risorse biologiche del mare.

Nel sottolineare che la nuova normativa abroga tutti i decreti ministeriali e le circolari già disciplinanti il rilascio

delle licenze di pesca (art. 33), si richiama in particolare l'attenzione di codesti uffici sulle principali innovazioni recate dal decreto di cui trattasi.

Adempimenti relativi alla validità delle licenze di pesca (art. 2).

Le nuove licenze di pesca hanno validità di otto anni a decorrere dalla data del rilascio, che viene stampata direttamente dalla scrivente Direzione generale contestualmente alla firma dell'atto. La tassa di concessione governativa rimane comunque con validità quadriennale: per tali motivi sono stati predisposti nella licenza tre spazi su cui sono da riportarsi gli estremi dei bollettini postali attestanti i pagamenti effettuati.

Le incombenze relative alla verifica dell'esattezza dei dati riportati su licenza, e la conseguente consegna all'interessato, restano comunque affidate all'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione da pesca, che procede all'annotazione degli estremi del bollettino di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa ed all'applicazione della marca da bollo prescritta.

Nulla osta (art. 3).

In relazione alla richiesta di rilascio del nulla osta di cui all'art. 3 si sottolinea che, al fine di esercitare l'attività di pesca, l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il nulla osta stesso. Quanto sopra anche in casi non esplicitati nell'articolo stesso quali, ad esempio, l'iscrizione come unità da pesca di navi provenienti da altri usi (diporto, traffico ecc.), o la regolarizzazione per l'esercizio della pesca di navi già costruite ed iscritte nei registri navi minori e galleggianti in data successiva al dicembre 1993, non rientranti pertanto nelle fattispecie previste dall'art. 26 bensì in quelle dell'art. 23.

È necessario a tal proposito precisare che l'iscrizione nei pertinenti registri, prevista nell'art. 26 citato, è da riferirsi esclusivamente all'iscrizione delle imbarcazioni nei registri navi minori e galleggianti con destinazione pesca.

Con riferimento allo stesso art. 3, comma 5, lettera *a)*, si ritiene opportuno chiarire che questa Direzione generale provvede al rilascio di un nulla osta per ciascuna impresa di pesca, sia essa costituita da singoli o da società di persone o di capitali; nel caso in cui il richiedente sia un singolo pescatore, non ancora iscritto nei registri imprese di pesca, si provvede al rilascio di un nulla osta purché lo stesso richiedente, oltre a non essere socio di cooperative armatrici, non sia associato in impresa di pesca, sia essa società di persone o di capitali.

Rilascio licenza di pesca (art. 4).

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, ove la nave abbia l'obbligo del nominativo internazionale radio, la scrivente procede al rilascio della licenza di pesca, richiesta dagli interessati, purché l'estratto di matricola o dei registri NN.MM. e GG. e l'istanza di cui all'allegato *B* del decreto riportino la sigla del nominativo internazionale radio assegnata.

Attestazione provvisoria (art. 5).

Ai sensi dell'art. 5, in caso di rinnovo o sostituzione della licenza di pesca o variazioni da apportare sulla stessa, gli uffici marittimi in indirizzo sono autorizzati in via generale a rilasciare una «attestazione provvisoria», con validità annuale, utilizzando l'allegato *C* del decreto. Ai fini della corretta compilazione di tale allegato, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla «comunicazione del M.R.A.A.F. - Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura n. .... del ....» necessaria nei casi in cui codesti uffici rilascino l'attestazione provvisoria non sulla base di una licenza di pesca da sostituire ma di una precedente attestazione provvisoria, relativa ad unità proveniente da altro ufficio o a nave per la quale non risulta essere stata mai rilasciata o mai ricevuta dagli interessati la licenza di pesca.

Per una sollecita «comunicazione» della scrivente Direzione generale codesti uffici marittimi sono pregati di formulare la relativa richiesta mediante l'utilizzo del sistema telex o fax (06/59084176 o 06/59084818) purché siano precisati gli elementi essenziali relativi all'individuazione dell'unità da pesca (matricola/numero di iscrizione nei RR.NN.MM.GG., ufficio di provenienza, nome, ecc.).

Quanto sopra al fine di curare, tra l'altro, l'aggiornamento dell'archivio e l'interesse delle imprese di pesca.

Si ribadisce inoltre che l'attestazione provvisoria è rinnovabile di anno in anno nel caso l'interessato abbia provveduto agli adempimenti di cui all'art. 27.

Cessazione della validità delle licenze di pesca (art. 6).

La validità della licenza cessa nei casi espressamente previsti dall'art. 6. Pertanto, codesti uffici sono pregati per il futuro di tenere in debito conto il termine massimo dei centoventi giorni per comunicare a questo Ministero il perfezionamento di procedure quali il trasferimento di iscrizione nei R.I.P., il trasferimento dell'iscrizione della nave ad altro ufficio marittimo, le variazioni inerenti la titolarità della licenza o la proprietà della nave, la variazione delle caratteristiche tecniche, i limiti di esercizio della navigazione, ecc.

Si precisa che il disposto di cui al comma 1, lettera *e)*, è da applicarsi a regime: per situazioni verificatesi in data antecedente la pubblicazione del decreto il calcolo dei termini ivi contenuti decorre dalla data di pubblicazione stessa, precisamente dal 31 agosto 1995.

In merito al contenuto del comma 5, lettera *d)*, si precisa infine che gli elementi dell'allegato *B* da considerare ai fini della verifica del rispetto dei centoventi giorni di cui al precedente comma sono esclusivamente quelli riportati in licenza, che comportano, in caso di variazione, l'espletamento di procedure amministrative di regolarizzazione e la successiva sostituzione della licenza stessa.

Sciabica (art. 11.3).

Si ritiene opportuno evidenziare che qualsiasi disposizione del decreto che disciplina la pesca a strascico è da riferirsi anche alla «sciabica» trattandosi, come noto, di sistemi equiparati fra loro.

Rastrello a piedi o rastrello a mano (art. 11.18).

Nelle more delle emanande disposizioni per il rilascio delle licenze di pesca per unità asservite agli impianti, e fino a regolarizzazione delle unità stesse ai sensi delle

disposizioni suddette, il divieto del comma 18 dell'art. 11 non si applica nei casi particolari delle unità normalmente utilizzate per il trasferimento negli impianti di molluschicoltura.

Pesca subacquea professionale (art. 11.20).

Considerato che l'autorizzazione ai subacquei professionali è rilasciata annualmente dalla capitaneria di porto competente, è opportuno sottolineare che nel caso in cui il pescatore subacqueo professionale utilizzi, nell'esercizio della propria attività, una imbarcazione esclusivamente adibita ad appoggio, la stessa deve essere regolarizzata come unità da pesca professionale. Sarà pertanto necessario, da parte degli interessati, acquisire il nulla osta di cui all'art. 3, senza tuttavia che il rilascio della licenza di pesca relativa vada ad incidere sui plafond di cui all'art. 21. Nello spazio relativo agli attrezzi autorizzati sarà inserita la sola dicitura «unità appoggio pesca sub professionale».

Verifica del sistema strascico (art. 16).

Si sottolinea che l'accertamento sulle dotazioni di pesca delle unità abilitate alla pesca con il sistema Strascico deve essere effettuato d'ufficio a partire dal termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Nel caso in cui l'interessato, per ragioni di urgenza o necessità, intenda anticipare i tempi dell'accertamento, puo proporre esplicita istanza all'ufficio di iscrizione dell'unità, che, in qualsiasi momento, può procedere alla stesura del verbale da trasmettersi al Ministero per la conferma di tale sistema di pesca sulla licenza. Si allega, ai fini di una migliore gestione delle pratiche, un fac-simile di verbale di accertamento sulle dotazioni minime di una unità da pesca abilitata allo Strascico (allegato 1).

Verifica del sistema traino pelagico (art. 17).

Per una corretta applicazione dei commi dell'art. 17 si precisa quanto segue:

essendo decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la scrivente Direzione generale sta procedendo alla revisione delle unità in possesso di licenza di pesca con abilitazione all'esercizio dell'attività con esplicita denominazione «reti da traino pelagiche» ora soppressa;

le unità che, in virtù della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria, risultino abilitate:

a) esclusivamente all'esercizio dell'attività di pesca con «reti da traino pelagiche» sono da sottoporsi all'accertamento secondo le modalità di cui al comma 5;

b) all'esercizio dell'attività di pesca con «reti a strascico» e/o «reti da traino pelagiche», il riconoscimento del sistema Volante o Strascico e subordinato alla sussistenza dei presupposti rispettivamente dei commi 2 e 3. Per l'accertamento del caso si unisce fac-simile di verbale (allegato 2 per la Volante e allegato 3 per lo Strascico).

In particolare, per la «volante», ove l'interessato non si uniformi alle prescrizioni di cui al comma 8, si provvederà d'ufficio alla cancellazione di tale sistema sulla licenza.

Con l'occasione si fa presente che l'unità da pesca, ove in possesso di una attestazione provvisoria sostitutiva del vecchio permesso di pesca per l'esercizio dell'attività con la denominazione generica «reti da traino», può ottenere il riconoscimento per il sistema Strascico e/o Volante in relazione all'accertamento da effettuarsi con le modalità sopra richiamate.

Per l'unità che, in virtù della licenza di pesca e/o dell'attestazione provvisoria, risulti già abilitata all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «reti da traino pelagiche» o genericamente «reti da traino», ferma restando l'abilitazione allo strascico, l'interessato può proporre, ai sensi del comma 7, istanza intesa ad ottenere l'aggiunta sulla licenza del sistema Volante: in tal caso si dà corso alle procedure di accertamento così come previsto al comma 2 per il riconoscimento di tale sistema.

Piccola pesca (art. 19).

Con riferimento all'attività di piccola pesca, come definita dall'art. 19, si precisa che la possibilità di diversificare l'attività di pesca mediante l'autorizzazione aggiuntiva di altri attrezzi — nei termini precisati con lo stesso articolo — è riferita alle unità da pesca già in attività ed autorizzate esclusivamente all'impiego di alcuni fra i sistemi identificati come «piccola pesca».

Le imbarcazioni già munite di licenza di pesca, nel caso in cui la stessa abiliti all'attività sia con sistemi di «piccola pesca» che con altri sistemi, non perdono alcuna delle autorizzazioni in essa contenute, tranne nei casi esplicitamente previsti dal decreto.

Caratteristiche tecniche delle unità (art. 27).

L'attestazione provvisoria ha invece validità semestrale, non rinnovabile, nei casi in cui l'interessato non abbia provveduto alla misurazione delle caratteristiche tecniche della nave (lunghezza, larghezza, potenza motore e stazza) ai sensi dei pertinenti regolamenti comunitari n. 2930/86 e n. 3259/94; da ciò si evince come tutto il naviglio da pesca, a prescindere dalla lunghezza tra le perpendicolari, deve essere sottoposto alle nuove misurazioni in ottemperanza ai suddetti regolamenti.

A tale ultimo riguardo, per le unità da pesca aventi lunghezza tra perpendicolari superiore a 24 metri, il termine da osservarsi, come noto, è scaduto il 30 giugno 1995; per le restanti unità da pesca esistenti gli armatori dovranno provvedere in occasione di qualsiasi richiesta indirizzata alla scrivente, concernente l'applicazione dei disposti di cui all'art. 5 (rinnovo, sostituzione o variazioni da riportare sulla licenza di pesca) e all'art. 20 (aggiornamento della licenza).

Adeguamento potenza motori (art. 28).

Al fine di adeguare l'archivio licenze di pesca in conformità anche alle pertinenti disposizioni comunitarie (regolamento CEE n. 2930/86, e successive modificazioni) si è ritenuto opportuno predisporre una norma che, oltre a regolare la potenza motore delle nuove unità da pesca, mirasse a sanare le situazioni pregresse evitando ipotizzabili situazioni di disparità di trattamento nell'ambito del ceto interessato.

In particolare con l'art. 28 sono stati fissati i criteri per la misurazione della potenza motore delle nuove unità, richiamando le norme ISO per l'accertamento della potenza massima continuativa.

Con l'occasione si ritiene di fornire alcuni chiarimenti in merito al contenuto del suddetto art. 28 e precisamente:

comma 1: tale disposto si applica a tutte le navi da pesca, nuove e/o esistenti, e trae origine dall'applicazione del regolamento CEE n. 2930/86, e successive modificazioni.

Relativamente ai certificati di stazza da rilasciarsi a cura del R.I.Na. si conferma il contenuto del telegramma datato 26 luglio u.s., prot. 62203662, di cui ad ogni buon fine si riporta il testo:

«Oggetto: Regolamento (CEE) n. 2930/86, e successive modifiche. Esito quesiti pervenuti, segnalasi che tutte unità da pesca rientranti ambito applicazione regolamento in oggetto debent disporre caratteristiche tecniche — lunghezza, larghezza, potenza motore et stazza — così come definite stesso regolamento alt In particolare, per unità da pesca aventi, in relazione pertinenti norme, obbligo certificato di stazza nazionale valori suddette caratteristiche possono risultare da specifica dichiarazione rilasciata ente tecnico alt Per unità da pesca aventi obbligo certificato di stazza internazionale restano invariate procedure già in atto alt Pregasi assicurare stop Ambrosio Direttore generale». Per quanto concerne la dichiarazione relativa alla stazza nel senso suindicato si allega un fac-simile concordato con il R.I.Na. (allegato 4);

comma 2: si applica alle nuove unità da pesca, per le quali la potenza del motore «dichiarata» dal R.I.Na. deve essere intesa, in relazione all'effettiva portata degli accertamenti tecnici eseguiti conformemente ai pertinenti regolamenti da tale ente, come «certificata».

Per i motori nuovi, da installarsi a bordo di nuove unità o su navi esistenti in sostituzione di altro apparato, la potenza massima continuativa del motore è determinata dalla potenza di omologazione del tipo di motore da verificare in sede di collaudo sul singolo esemplare eseguita dal R.I.Na. secondo le proprie normative;

comma 3: per conseguire in concreto l'obiettivo del disposto di questo comma, così come formulato, il R.I.Na. deve procedere «alla verifica delle potenze omologate già effettuate per ciascun tipo di motore» naturalmente ancora in produzione o commercializzato.

A tale scopo sarà cura dei costruttori di motori o dei loro rappresentanti in Italia sottoporre al suddetto ente tecnico per approvazione una tabella precisante per ciascun tipo di motore il campo di prestazioni minime e massime previste per impiego su navi da pesca;

comma 4: la finalità di tale comma è l'esclusione in qualsiasi caso di operazioni di taratura anche nei limiti del 30% di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1991, abrogato per effetto dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 luglio 1995.

Per esigenze di ragionevolezza e limitatamente al periodo 1° gennaio-14 settembre 1995 (data antecedente l'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 luglio 1995) oltre i nulla osta della scrivente Direzione generale sono da intendersi salvi quelli regolarmente rilasciati dalle autorità marittime periferiche, le quali sono tenute a trasmettere a questa Amministrazione, come prescritto, copia del verbale di riduzione della potenza ai fini del rilascio della licenza di pesca. Naturalmente si riconoscerà validità alle autorizzazioni rilasciate prima del 15 settembre dalle autorità marittime periferiche sempreché le operazioni afferenti la taratura del motore risultino da data certa;

comma 5: a conferma della trasparenza da conseguirsi «la potenza massima continuativa del motore» è da riferirsi al verbale di collaudo relativo al certificato di omologazione R.I.Na. in corso di validità al momento dell'installazione del motore a bordo. Il valore della stessa peraltro sarà riportato in licenza, su richiesta degli interessati, sempreché risultante dai documenti tecnici rilasciati dal R.I.Na., che dovrà accertare la compatibilità di tale potenza con gli altri organi di propulsione.

Tutto ciò premesso questa Direzione generale si riserva di effettuare periodici controlli a campione intesi ad accertare la corrispondenza tra la potenza motore riportata sulla licenza di pesca e quella effettivamente utilizzata: nel caso di discordanza si provvederà ad applicare le sanzioni del caso, non escluso la sospensione e il ritiro della licenza di pesca.

Oneri per pesche speciali (art. 30).

Per quanto concerne l'onere annuale per pesche speciali, nella misura fissata dall'art. 30 del decreto, si sottolinea che per il prossimo 1996, anno di decorrenza del primo versamento, lo stesso dovrà essere effettuato non oltre il termine del 31 gennaio p.v., utilizzando il bollettino di conto corrente postale mod. CH 8-*bis* reperibile presso tutti gli uffici postali (allegato 5), a favore della Tesoreria provinciale competente per residenza dell'interessato, sul capitolo 3590, capo 17, intitolato alle «entrate eventuali e diverse del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», specificando in ogni caso la causale: «decreto ministeriale 26 luglio 1995 - Onere per pesche speciali». Sin d'ora si segnala che l'onere è normalmente a carico dell'impresa di pesca, salvo il caso della lettera *d)* dell'art. 30 per il quale deve provvedere il pescatore subacqueo professionale, autorizzato ai sensi del decreto ministeriale 20 ottobre 1986 modificato dal decreto ministeriale 2 maggio 1987.

Resta inteso che i relativi importi sono dovuti solo da coloro i quali sono autorizzati ai sensi delle specifiche normative vigenti in materia, all'esercizio della pesca per la quale è previsto l'onere.

Circa la pesca del pesce spada il relativo onere è da corrispondersi dalle imprese abilitate ad esercitare tale tipo di attività con «Rete da posta derivante». In caso di mancato pagamento è da presumersi non effettuata l'attività con il sistema in questione e pertanto si provvederà d'ufficio alla cancellazione del medesimo sulla licenza di pesca.

L'onere dovuto per la pesca speciale, versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, è riferito a tutto l'anno solare indipendentemente dalla data di scadenza delle singole autorizzazioni. Queste ultime conservano la loro durata e devono essere sottoposte a rinnovo entro i termini e nei limiti posti dalle specifiche normative vigenti in materia.

Pesca a strascico da Rimini a Trieste (art. 31).

Nelle more dell'emanazione delle disposizioni necessarie all'adeguamento del regime della pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti da Rimini a Trieste si applica la normativa vigente in materia - decreto ministeriale 18 settembre 1989, decreto ministeriale 21 marzo 1990 e decreto ministeriale 10 dicembre 1990.

Numero UE (art. 33).

Fra le circolari abrogate con il decreto risulta anche quella relativa all'istituzione dello schedario comunitario lelle navi da pesca ed all'introduzione del numero CEE ora UE). Questo perché, come citato nelle premesse al lecreto stesso, sono ormai recepiti ed applicati i disposti lei regolamenti comunitari relativi all'istituzione del egime comunitario della pesca e dell'acquicoltura ed allo chedario comunitario delle navi da pesca. In particolare l regolamento 3690/93 del Consiglio del 20 dicembre 1993 ndividua le informazioni minime che devono figurare ulla licenza di pesca: fra dette informazioni è compreso il numero UE.

Deve intendersi pertanto sempre necessaria l'annotazione di tale riferimento anche sui registri di iscrizione lella nave, così come resta fondamentale l'inserimento di ale numero nelle comunicazioni relative alle navi stesse he, a qualunque titolo, intercorrono fra uffici decentrati, Amministrazione centrale ed Amministrazione comunitaria.

Il direttore generale
della pesca e dell'acquacoltura
AMBROSIO

ALLEGATO 1

Ufficio marittimo di ....

VERIFICA DEL SISTEMA STRASCICO
(Art. 16 del decreto ministeriale 26 luglio 1995)

Verbale di accertamento sulle dotazioni di unità abilitata al sistema di pesca «Strascico»

L'anno 199..... addì .... del mese di .... l sottoscritto .... dichiara di essersi ecato a bordo dell'unità da pesca denominata .... critta nei RR.NN.MM.GG. di .... al numero .... bilitata al sistema di pesca Strascico come da licenza di pesca ı. .... (o attestazione provvisoria rilasciata in data .... dall'ufficio marittimo di ....) per verificare le lotazioni minime della suddetta unità necessarie al fine di conservare 'autorizzazione al sistema strascico sulla licenza e di aver accertato la istemazione a bordo delle seguenti attrezzature:

1) verricello composto da n.............. tamburi (minimo due);

2) mezzo meccanico di sollevamento della saccata:

Albero ovvero Albero-Bigo ovvero Arco di Poppa (Arcone) ovvero Gru (cancellare la dizione che non interessa).

Data, ...

Verbalizzante

ALLEGATO 2

Ufficio marittimo di ....

VERIFICA PER IL RICONOSCIMENTO
DEL SISTEMA VOLANTE

Verbale di accertamento effettuato ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 17 del decreto ministeriale 26 luglio 1995

(Verbale redatto per gli effetti del comma 5 dell'art. 17 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 al fine di dare attuazione alla previsione dell'art. 11, comma 5, dello stesso decreto, relativo alla soppressione della denominazione traino pelagico, corrispondente alle «reti da traino pelagiche» della licenza di pesca).

Vista l'istanza dell'interessato in data ....; l'anno 199..... addì .... del mese di .... il sottoscritto .... dichiara di essersi recato a bordo dell'unità da pesca denominata .... iscritta nei RR.NN.MM.GG. di .... al numero .... abilitata al sistema di pesca reti da traino pelagiche come da licenza di pesca n. .... (o attestazione provvisoria rilasciata in data .... dall'ufficio marittimo di ....) per riconoscere il sistema Volante e di aver accertato che l'unità:

a) usa rete con maglia minima di apertura da 20 millimetri;

b) effettua la pesca in coppia con il M/p denominato .... iscritto nei RR.NN.MM.GG. di .... al numero .... munito di licenza di pesca n. .... (o attestazione provvisoria rilasciata in data .... dall'ufficio marittimo di ....);

c) effettua la cattura dei piccoli pelagici o delle aguglie così come risulta dall'allegata dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta dall'interessato, autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data, ...

Interessato Verbalizzante

ALLEGATO 3

Ufficio marittimo di ....

VERIFICA PER IL RICONOSCIMENTO
DEL SISTEMA STRASCICO

Verbale di accertamento effettuato ai sensi del comma 3, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 17 del decreto ministeriale 26 luglio 1995

(Verbale redatto per gli effetti del comma 5 dell'art. 17 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 al fine di dare attuazione alla previsione dell'art. 11, comma 5, dello stesso decreto, relativo alla soppressione della denominazione traino pelagico, corrispondente alle «reti da traino pelagiche» della licenza di pesca).

Vista l'istanza dell'interessato in data ....; l'anno 199..... addì .... del mese di .... il sottoscritto .... dichiara di essersi recato a bordo dell'unità da pesca denominata .... iscritta nei RR.NN.MM.GG. di .... al numero .... abilitata al sistema di pesca reti da traino pelagiche come da licenza di pesca n. .... (o attestazione provvisoria rilasciata in data .... dall'ufficio marittimo di ....) per riconoscere il sistema Strascico e di aver accertato che l'unità:

a) usa rete con maglia minima di apertura da 40 millimetri;

b) ha, tra gli attrezzi di bordo, i divergenti ovvero reti a bocca fissa (cancellare la dizione che non interessa);

c) effettua la pesca di specie demersali così come risulta dall'allegata dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta dall'interessato, autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'unità risulta altresì munita delle dotazioni minime di pesca di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, avendo accertato la sistemazione a bordo delle seguenti attrezzature:

1) verricello composto da n. .... tamburi (minimo due);

2) mezzo meccanico di sollevamento della saccata:

Albero ovvero Albero-Bigo ovvero Arco di Poppa (Arcone) ovvero Gru (cancellare la dizione che non interessa).

Letto, confermato e sottoscritto.

Data, ...

Interessato Verbalizzante

ALLEGATO 4

REGISTRO ITALIANO NAVALE

DICHIARAZIONE n.

A richiesta degli interessati ed in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2930/86 e successive modifiche (Reg.CE n.3259/94) e del D.M. 26 luglio 1995, si dichiara che per la nave da pesca, di bandiera italiana, attualmente denominata:

....

- Ufficio di iscrizione
- n. di iscrizione
- Armatore
- n. di iscrizione presso il RINA

il Registro Italiano Navale ha calcolato la stazza secondo le norme della "Convenzione Internazionale per la stazzatura delle navi del 1969", ottenendo i seguenti valori:

STAZZA LORDA : .... GT

STAZZA NETTA : .... NT

Si dichiara inoltre che le altre caratteristiche tecniche della nave, misurate ai sensi del citato Regolamento (CEE), sono le seguenti:

- Lunghezza (art.2.1) . ...m
- Lunghezza tra le perpendicolari (art.2.2) . ...m
- Larghezza (art.3) . ...m
- Potenza continuativa (art.5) . ...kW (CV ....)

Si rilascia la presente dichiarazione da valere per gli usi consentiti dalle Leggi ed Atti di Governo vigenti.

REGISTRO ITALIANO NAVALE

....

Il RINA esplica le sue mansioni a mezzo di funzionari o di altre persone che giudica munite di ogni requisito di idoneita' e competenza per i compiti loro affidati. Nella sua qualita' di perito, il RINA esprime esclusivamente opinioni e valutazioni di conformita' alle proprie norme regolamentari e non assume in alcun caso (ove pure i suoi pareri fossero richiesti in materia non espressamente regolamentata) le responsabilita' facenti capo ai progettisti, agli armatori, ai costruttori ai collaudatori, ai cantieri e ad ogni persona od Ente tenuti per legge o per contratto a fornire garanzie soggetti tutti che mantengono inalterate le rispettive responsabilita' anche nel caso di interventi consultivi del RINA. Per quanto attiene ai compiti direttamente assunti e svolti al di fuori di quelli delegati citati qui di seguito, il RINA risponde a termini di legge. Nell'ambito dei compiti al RINA delegati dai competenti Ministeri, eventuali responsabilita' possono essere ravvisate solo in caso di dolo o colpa grave dei funzionari o dei soggetti incaricati. In nessun caso la responsabilita' del RINA, quale che sia l'entita' del danno lamentato, potra' eccedere un valore pari a 5 volte la misura dei compensi percepiti dal RINA come corrispettivo dei servizi prestati e delle prestazioni rese, dai quali e dalle quali sia derivato il danno lamentato.

ALLEGATO 5

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta di un versamento o certificato di addebito di L
Lire
sul C/C N. intestato a:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
di
eseguito da
residente in
SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI
Titolare del C/C N.
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE
Bollo a data
Cartellino del bollettario numerato d accettazione
tassa data progress

Bollettino o postagiro di L
Lire
sul C/C N intestato a:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
di
eseguito da
residente in
SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI
Titolare del C/C N.
Firma
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFF. POSTALE
Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di accreditam del versamento o del postagiro di L
Lire
sul C/C N intestato a
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
di
eseguito da
residente in
SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI
Titolare del C/C N
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE
N. del bollettario ch 9
Bollo a data
Importante: non scrivere nella zona sottostante!
data progress numero conto importo

Causale del versamento
IMPUTAZIONE quando il versante ne ...a a conoscenza
Capo ... Cap lo

Mod CH8 bis - AUT TES COD 128200 (1990)

>00162111388710126<

95A6726

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 692 del 2 novembre 1995

Specialità medicinale: SINTOPEN.

Titolare A.I.C. - Mitim S.r.l.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Magis farmaceutici S.p.a., via Cacciamali, 34-36-38, Brescia, codice fiscale 00312600174, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 12 capsule 500 mg: vecchio numero di A.I.C. 023053022, data decreto prima autorizzazione 13 ottobre 1984, data ultimo decreto 28 marzo 1986, nuovo numero di A.I.C. 023053147 (base 10) 0PZJUV (base 32);

confezione sciroppo est. 60 ml 250 mg: vecchio numero di A.I.C. 023053059, data decreto prima autorizzazione 13 ottobre 1984, data ultimo decreto 30 novembre 1985, nuovo numero di A.I.C. 023053150 (base 10) 0PZJUV (base 32).

Estratto decreto n. 693 del 2 novembre 1995

Specialità medicinale: ANTIDRASI.

Titolare A.I.C. - SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Merck Sharp & Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 20 compresse 50 mg: vecchio numero di A.I.C. 015413014, data decreto prima autorizzazione 4 agosto 1959, data ultimo decreto 29 dicembre 1992, nuovo numero di A.I.C. 015413038 (base 10) 0GQCTG (base 32);

confezione 5 f liof. mg 75+5 f solv.: vecchio numero di A.I.C. 015413026, data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 29 dicembre 1992, nuovo numero di A.I.C. 015413040 (base 10) 0GQCTJ (base 32).

Estratto decreto n. 694 del 2 novembre 1995

Specialità medicinale: EMMETIPI.

Titolare A.I.C. - Zanoni S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Zanoni Pharmaceuticals S.r.l., via della Spiga, 26, Milano, codice fiscale 06267660154, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 1 flac 40 mg + 1 f solv. 1 ml: vecchio numero di A.I.C. 022362089, data decreto prima autorizzazione 17 aprile 1993, data ultimo decreto 17 aprile 1993, nuovo numero di A.I.C. 022362115 (base 10) 0PBG03 (base 32);

confezione 1 flac 1 g + 1 f solv. 16 ml: vecchio numero di A.I.C. 022362103, data decreto prima autorizzazione 17 aprile 1993, data ultimo decreto 17 aprile 1993, nuovo numero di A.I.C. 022362127 (base 10) 0PBG0H (base 32).

Estratto decreto n. 695 del 2 novembre 1995

Specialità medicinale: AMOXINA.

Titolare A.I.C. - Magis farmaceutici S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Aesculapius farmaceutici S.r.l., via Cozzaglio, 24, Brescia, codice fiscale 00826170334, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 12 capsule 250 mg: vecchio numero di A.I.C. 023966029, data decreto prima autorizzazione 17 marzo 1984, data ultimo decreto 16 dicembre 1985, nuovo numero di A.I.C. 023966070 (base 10) 0QVDCQ (base 32);

confezione sospensione orale 60 ml: vecchio numero di A.I.C. 023966043, data decreto prima autorizzazione 17 marzo 1994, data ultimo decreto 16 dicembre 1985, nuovo numero di A.I.C. 023966082 (base 10) 0QVDD2 (base 32);

confezione 12 compresse 1 g: vecchio numero di A.I.C. 023966056, data decreto prima autorizzazione 2 settembre 1985, data ultimo decreto 16 dicembre 1985, nuovo numero di A.I.C. 023966094 (base 10) 0QVDDG (base 32).

Estratto decreto n. 696 del 2 novembre 1995

Specialità medicinale: APONIL.

Titolare A.I.C. - Fidia S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Glaxo Allen S.p.a., via A. Fleming, 2, Verona, codice fiscale 08998480159, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 14 compresse 4 mg: vecchio numero di A.I.C. 027832029, data decreto prima autorizzazione 29 maggio 1993, data ultimo decreto 29 maggio 1993, nuovo numero di A.I.C. 027832056 (base 10) 0UKCRS (base 32).

Estratto decreto n. 697 del 2 novembre 1995

Specialità medicinale: HIRUDEX.

Titolare A.I.C. - Laboratori Delalande Isnardi S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Ce.La.Far. S.r.l., corso San Maurizio, 53, Torino, codice fiscale 06436910019, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione crema estemporanea 30 g: vecchio numero di A.I.C. 003903010, data decreto prima autorizzazione 19 gennaio 1959, data ultimo decreto 18 maggio 1991, nuovo numero di A.I.C. 003903022 (base 10) 03R3KG (base 32).

Le ditte titolari dell'A.I.C. dovranno far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione, a firma autenticata, del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

Le confezioni delle specialità di cui al presente decreto contraddistinte dai nuovi numeri di A.I.C. potranno essere dispensate al pubblico solo a partire dalla data che la nuova società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione sulla parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico. La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico delle confezioni della specialità riportanti il nuovo titolare dell'A.I.C. e i nuovi numeri di registrazione. A decorrere dalla data di cui al primo comma del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati a nome della vecchia società titolare dell'A.I.C. e contraddistinti dai vecchi numeri di A.I.C. sopra riportati. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni contraddistinte dai nuovi numeri di A.I.C. sopra riportate.

95A6750

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenza al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 1995, adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, all'Associazione della Croce rossa italiana è stata conferita la medaglio d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione della violenta alluvione abbattutasi su Piemonte ed Emilia-Romagna, che causava vittime ed ingentissimi danni, l'Associazione della Croce rossa italiana, dando prova ancora una volta di elevatissima professionalità, di encomiabile spirito di sacrificio e di incondizionato impegno, interveniva con uomini e mezzi in soccorso delle popolazioni colpite e, prodigandosi con immediatezza, efficacia e sensibilità in una generosa ed instancabile opera di solidarietà, garantiva il graduale ritorno alla normalità». — Novembre 1994.

95A6714

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione per l'oncologia pediatrica», in Roma

Con decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, la «Fondazione per l'oncologia pediatrica», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

95A6715

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Gibellina (Trapani) con deliberazione n. 124 del 15 dicembre 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1995 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Rosario Scalabrino, del dott. Giuseppe Colicchia e del rag. Vito Licari per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Trapani, con nota n. 5385 Div. 3° Sett. del 9 settembre 1995, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Giuseppe Colicchia ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Antonio Fisicaro.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1995 è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 7, membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Gibellina (Trapani) il dott. Antonio Fisicaro, in sostituzione del dott. Giuseppe Colicchia.

Il consiglio comunale di Tornimparte (L'Aquila) con deliberazione n. 3 del 13 febbraio 1995, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1995 il dott. Claudio Paciotti è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 commissario straordinario liquidatore per l'amministratore della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

95A6780

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Modificazione alla denominazione sociale dell'associazione «Garofano verde», in Roma

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1995, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 219, l'associazione già denominata «Garofano verde», con sede in Roma, appartenente al novero delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 349/1986, ha mutato la propria denominazione sociale in «Centro per la conservazione della natura».

95A6711

Nomina del presidente del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio

Con decreto ministeriale 2 agosto 1995, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1995, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 230, il prof. Annibale Mottana è nominato presidente del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio.

95A6712

Nomina del direttore del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi

Con decreto ministeriale 2 agosto 1995, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1995, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 233, il dott. Vitantonio Martino è nominato direttore del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

95A6713

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Integrazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 31 ottobre 1995, è stato integrato per la durata di un quadriennio il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale previsto dall'art. 1, commi 44 e 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

95A6764

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 28 giugno 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare l'eredità Facca.

95A6774

Approvazione del nuovo statuto della «Fondazione Coin», in Venezia

Con decreto ministeriale 1° giugno 1995 è stato approvato il nuovo statuto della «Fondazione Coin», con sede in Venezia.

95A6775

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione denominata «Fondazione ing. Gennaro De Matteis», in Roma

Con decreto ministeriale 28 giugno 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione denominata «Fondazione ing. Gennaro De Matteis», con sede in Roma, ed è stato approvato lo statuto.

95A6776

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario nazionale per la ricerca oncologica, presso l'Università di Genova.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio interuniversitario nazionale per la ricerca oncologica, con sede presso l'Università degli studi di Genova.

95A6777

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Franca e Diego De Castro», in Torino

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione Franca e Diego De Castro», con sede in Torino, ed è stato approvato lo statuto.

95A6778

Autorizzazione all'istituto «G. Toniolo di studi superiori» di Milano ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 l'istituto «G. Toniolo di studi superiori» di Milano, è stato autorizzato ad accettare la donazione della sig.ra N.D. Marchesa De Stefano Maria.

95A6779

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 novembre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1592,29
ECU	2077,94
Marco tedesco	1135,49
Franco francese	328,31
Lira sterlina	2484,77
Fiorino olandese	1013,62
Franco belga	55,230
Peseta spagnola	13,180
Corona danese	292,62
Lira irlandese	2557,38
Dracma greca	6,854
Escudo portoghese	10,810
Dollaro canadese	1172,09
Yen giapponese	15,761
Franco svizzero	1406,37
Scellino austriaco	161,34
Corona norvegese	256,88
Corona svedese	240,47
Marco finlandese	379,16
Dollaro australiano	1175,91

95A6835

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo - San Marcellino - Società cooperativa a responsabilità limitata, in San Marcellino.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 26 ottobre 1995, ha nominato il rag. Luciano Perini commissario straordinario e il dott. Francesco Bonifacio, il dott. Giuseppe Desiderio e il dott. Rolando Imperi componenti del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo - San Marcellino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Marcellino (Caserta), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 25 ottobre 1995.

95A6753

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monreale - Banca di credito cooperativo, in Monreale, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 12 ottobre 1995 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monreale (Palermo) - Banca di credito cooperativo, con sede in Monreale (Palermo) — posta in amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana in data 11 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il prof. avv. Mario Serio è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 358/1993.

95A6754

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di ottobre 1995, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1994, agli effetti predetti, risulta pari a più 287,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1995, agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1995 rispetto a ottobre 1994 risulta pari a più 5,8 (cinquevirgolaotto).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1995 rispetto a ottobre 1993 risulta pari a più 9,8 (novevirgolaotto).

95A6803

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BENEVENTO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ritenuto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 231, adottata il 19 ottobre 1995, ha nominato il dirigente dott. Nicola Cancellieri conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

95A6783

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, concernente i casi di esclusione o di differimento del diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'ACI.

Con deliberazioni adottate dal consiglio generale il 14 aprile 1994 e il 20 aprile 1995, ed approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, di concerto con il Ministero del tesoro in data 14 settembre 1995, l'Automobile club d'Italia ha deliberato il seguente regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo che qui di seguito viene riportato:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352.

Art. 1 *(Fonti e finalità)*. — 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 24 della legge n. 241/1990 e degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, i casi di esclusione o di differimento del diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile club d'Italia.

Art. 2 *(Documenti esclusi dal diritto di accesso)*. — 1. L'Automobile club d'Italia garantisce a chiunque ne abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le sole eccezioni di cui al secondo comma del presente articolo, da porre in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese.

2. Sono sottratti al diritto di accesso, al di fuori del caso in cui quest'ultimo venga esercitato dallo stesso soggetto che ha formato o esibito l'atto, le seguenti categorie di documenti amministrativi:

a) gli elaborati scritti svolti da candidati nel corso dell'espletamento delle prove di concorsi pubblici o interni indetti dall'ente;

b) i progetti di opere o di lavori presentati dai partecipanti ad un appalto-concorso indetto dall'ente;

c) la documentazione riguardante imprese, aziende e società acquisita dall'ente nel corso dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di beni e di servizi;

d) i certificati medici contenenti notizie circa lo stato di salute di dipendenti o di terzi, comunque utilizzati dall'ente ai fini dell'espletamento della propria attività amministrativa;

e) la documentazione riguardante i pagamenti delle tasse automobilistiche effettuati da soggetti diversi dal richiedente.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo sostituito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, all'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, all'art. 24, commi 1 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre a tutte le altre norme giuridiche che limitino in qualsiasi modo l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 3 *(Differimento del diritto di accesso)*. — 1. Allo scopo di evitare il verificarsi di gravi ostacoli o impedimenti all'esercizio dell'attività amministrativa, è in facoltà dell'Automobile club d'Italia differire l'accesso da parte dei singoli candidati ai rispettivi elaborati scritti, predisposti nel corso dello svolgimento delle prove di concorsi pubblici o interni indetti dall'ente, fino alla conclusione dei concorsi stessi.

2. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4 *(Corrispettivi dovuti per l'estrazione di copie)*. — 1. L'esame dei documenti amministrativi è gratuito.

2. Per l'estrazione di copie dei documenti amministrativi consultati è dovuto il corrispettivo di L. 200 a copia per ciascun foglio, a titolo di rimborso dei costi di riproduzione sostenuti dall'ente.

Detto corrispettivo potrà essere aggiornato con provvedimento del presidente dell'ente.

3. Il rilascio di copie autenticate dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modificazioni, è subordinato, oltre che al pagamento dei diritti di cui al comma 2 del presente articolo, all'apposizione ed al contestuale annullamento da parte dell'Automobile club d'Italia delle prescritte marche da bollo, ove richieste, dovute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che dovranno essere fornite ai competenti uffici dell'ente a spese e a cura dei richiedenti.

95A6782

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300